



Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

A.C. 1341

Dossier n° 68 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
30 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1341
Titolo:	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	48
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il **disegno di legge** di iniziativa del Governo, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", presentato il 27 luglio 2023 alla Camera ([A.C. 1341](#)), è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023.

La Commissione Attività produttive ne ha iniziato l'esame il 20 settembre 2023 e ha terminato l'esame delle relative proposte emendative il 29 novembre.

La relazione illustrativa al provvedimento indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy.

Il disegno di legge, come risultante dalle modifiche in Commissione, consta di sei titoli e 59 articoli.

Il **titolo I** enuncia i "**Principi e obiettivi**" del disegno di legge.

L'**articolo 1** chiarisce che il disegno di legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

L'**articolo 2**, come **modificato in sede referente**, prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell'ambito dell'attuazione della legge, orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani, che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del *made in Italy*, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del **turismo**. Secondo quanto inserito in sede referente, le **attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana** sono svolte **in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero di ICE-Agenzia**, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione.

Le stesse amministrazioni sono chiamate ad assicurare che le proprie misure di incentivazione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell'**ecoinnovazione**, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

L'**articolo 3**, come **modificato in Commissione**, istituisce la **Giornata nazionale del made in Italy** per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno. Per celebrare la Giornata, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni **possono promuovere** - nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia e **quelle operanti nel settore del design, anche industriale** iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.

Il **titolo II**, rubricato "**Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali**", consta di quattordici articoli e reca al capo I (articoli da 4 a 6-*bis*) "**Misure orizzontali**", rivolte a tutti i settori produttivi, e al capo II "**Misure settoriali**", a sostegno di specifiche filiere (articoli da 7 a 12).

L'articolo 4, modificato in sede referente, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il **Fondo nazionale del *made in Italy***, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale **ed economica – come specificato in sede referente** - nazionale, anche in riferimento alle attività di **approvvigionamento, riciclo – come specificato in Commissione - e riuso di materie prime critiche** per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo **sviluppo di modelli di economia circolare**. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società con sede legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del D.M. 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove **imprese femminili**.

L'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle *start up* innovative e alle micro imprese del **Voucher 3I** per l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un'invenzione. Autorizza, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024.

L'articolo 6-bis, inserito in sede referente, obbliga l'**impresa titolare o licenziataria** di un **marchio registrato da almeno cinquanta anni**, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, **che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, a notificare preventivamente** al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i **motivi** economici, finanziari o tecnici **che impongono** la medesima cessazione (comma 1). Nel caso di cui sopra, al fine di tutelare i **marchi di particolare interesse e valenza nazionale** ed evitare la loro estinzione, **viene consentito** al MIMIT di **subentrare gratuitamente** nella titolarità del marchio, **qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso** (comma 2). Per i **marchi** che risultino **non utilizzati da almeno cinque anni**, il MIMIT può **depositare, a proprio nome, domanda di registrazione** del marchio (comma 3). Il **Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi** suddetti esclusivamente in favore di **imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia** attività ubicate all'estero (comma 4). Le **modalità attuative** dell'articolo sono rimesse a un **decreto di natura non regolamentare** (comma 5).

L'articolo 7, come **modificato in sede referente**, dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova **lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile** e sostenga gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e **delle imprese della filiere** della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio; a tal fine, stanZIA 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto (per 15 milioni di euro) e di finanziamenti a tasso agevolato (per 10 milioni di euro). Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e **sentita**, secondo quanto inserito **in sede referente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 7-bis, inserito in sede referente, prevede che il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)**, al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio **decreto non regolamentare**, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le **modalità di registrazione delle consegne delle olive** da olio ai frantoi oleari. Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori. L'articolo in commento, inoltre, **modifica l'articolo 16 della legge del n. 9 del 2013**, relativo **all'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale** per gli operatori della filiera olivicola.

L'articolo 8, modificato in sede referente, prevede che il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, **la certificazione** e l'innovazione dei processi di **produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale** e provenienti da processi di riciclo, **nonché dei processi di concia della pelle** con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità **per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale**. A tale fine, stanZIA 15 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 8-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, stanZIA **5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024** per la promozione di investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla

transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

L'**articolo 9** prevede una misura di **semplificazione per la nautica da diporto**, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.

L'**articolo 9-bis**, inserito in Commissione, prevede l'Istituzione, nello stato di previsione del MIMIT, di un **fondo**, con una dotazione di **3 milioni per l'anno 2024**, per l'erogazione di **contributi** finalizzati alla **sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica**. Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'**articolo 9-ter**, introdotto in sede referente, introduce la **possibilità di iscrivere i natanti da diporto** nell'archivio telematico centrale (ATCN) **mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, nonché consente ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di Costruzione o Importazione.

L'**articolo 10**, come **modificato in sede referente**, prevede l'**individuazione**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle **aree di interesse strategico nazionale** in relazione alle quali consentire, **ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi**, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei Ministri.

L'**articolo 11** prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di **linee guida** volte a stabilire criteri per la misurazione del **livello qualitativo dei prodotti**, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'**articolo 12, modificato in sede referente**, istituisce - presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - una **Commissione tecnica** avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del **pane fresco** e della **pasta** di semola di grano duro.

Il riferimento al processo produttivo del **pane fresco** è stato **inserito in sede referente**.

Il **titolo III** reca disposizioni in materia di "**Istruzione e formazione**" e si compone di due articoli.

In particolare, l'**articolo 13**, interamente **sostituito in sede referente**, introduce il percorso liceale del «**made in Italy**» nell'ambito dell'articolazione del **sistema dei licei**, e **nel rispetto delle Linee guida** per le **discipline STEM**, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con **regolamento (art. 17, comma 2, L. n. 400/1988)**, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e **acquisito il parere della Conferenza unificata**, si provvede alla definizione del **quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento** del percorso liceale del «*made in Italy*», secondo criteri dettagliati (nel comma 2).

Si prevede, inoltre, che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possano essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico sociale stessa. **In via transitoria**, e nelle more dell'adozione del regolamento governativo, la **costituzione delle classi prime del percorso liceale del "made in Italy" può avvenire su richiesta delle istituzioni scolastiche** che erogano l'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'**allegato A**.

L'**articolo 14, modificato in sede referente**, dispone l'istituzione della **Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"**, con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* ivi compresi - specifica il testo all'esito di una **modifica approvata in sede referente - quelle titolari di Marchi Storici**, e i Licei del *made in Italy*. La finalità della Fondazione è **diffondere la cultura d'impresa del made in Italy** tra gli studenti e **favorire iniziative mirate ad un inserimento rapido** degli stessi studenti **nel mondo del lavoro**. Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate, rispettivamente, la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei **requisiti** e le **modalità** per il riconoscimento del premio è demandata ad un **decreto** del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, **nonché** – prevede ora il testo a seguito delle **integrazioni** approvate in **sede referente** – il **Ministro della cultura e il Ministro del Turismo**.

Il **titolo IV** reca "**Misure di promozione**" e consta, dopo le integrazioni in sede referente, di ventuno articoli.

L'**articolo 15** istituisce l'**Esposizione nazionale permanente del *made in Italy***, affidandone la cura e la gestione alla fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*".

L'**articolo 16, la cui rubrica, come modificata** in sede referente è "**Promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale**", attribuisce al Ministero della Cultura, nonché – per i profili di competenza - al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il **patrimonio culturale immateriale**, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Il [D.lgs. 300/1999](#) viene novellato per modificare le attribuzioni del Ministero della Cultura, riferendole ora non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali.

L'**articolo 17** stabilisce che **gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio** che li caratterizza e concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

L'**articolo 18** prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei **nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura** per rafforzarne la **tutela** e individuare eventuali abusi.

L'**articolo 18-bis**, inserito in sede referente, **modifica** la [legge n. 323/2000](#) relativa al riordino del **settore termale**. Le modifiche attengono rispettivamente alle **definizioni** riconducibili al **settore termale** e al **profilo sanzionatorio**. In particolare, il testo vigente prevede che i termini "*terme*", "*termale*", "*acqua termale*", "*fangotermale*", "*idrotermale*", "*stazione idrominerales*" e "*thermae*" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ("cure termali") mentre, la modifica proposta ne consente l'utilizzo **esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate** ai sensi della citata legge.

Inoltre, la disciplina vigente prevede un **obbligo di autorizzazione** da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene, **per effettuare la pubblicità delle terme** e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria. Al riguardo, viene previsto che l'autorità sanitaria debba disporre la **cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività** da tre mesi a un anno, laddove la violazione dell'obbligo suindicato sia commessa da soggetti che **non siano in regola con i requisiti** previsti per gli stabilimenti termali (dall'articolo 3 della legge); e che l'autorità sanitaria debba disporre, in aggiunta alla multa, la **sospensione dell'attività** da tre mesi a un anno in presenza dell'**erogazione da parte dei centri estetici di prestazioni riconducibili alle cure termali**.

L'**articolo 19, modificato in sede referente**, reca la definizione di "**imprese culturali e creative**", rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, poi, *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. In particolare, definisce "**imprese culturali e creative**" tutti gli **enti privati** (imprese e società) ([Libro V del Codice civile](#)), **nonché** – secondo quanto specificato in sede referente, **il lavoratore autonomo** che:

- svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia **soggetto passivo di imposta in Italia** e
- **svolge in via esclusiva** o prevalente, una o più delle seguenti attività: **ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali**.

Inoltre, secondo quanto inserito in sede referente, **sono altresì imprese culturali e creative i soggetti privati** che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, **attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali** all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e **prodotti culturali**. Le disposizioni dell'articolo si applicano **anche agli enti del Terzo settore** che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa ([D.lgs. n.117/2017](#), art. 11, comma 2), **alle imprese sociali, nonché alle associazioni e fondazioni** che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività suddette.

L'**articolo 20, come modificato in Commissione**, istituisce, presso il Ministero della cultura, l'**albo** delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (**SAN**) **del Ministero della cultura**, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, **in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale** iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

L'ulteriore **articolo 20-bis, inserito** nel corso dell'esame **in sede referente**, reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e **demanda** a un decreto

del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.

L'**articolo 20-ter**, inserito in sede referente, dispone che il **Ministero della cultura** adotti le opportune **linee guida** affinché le **opere musicali, audiovisive e librerie** conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano **conservate e fruibili anche nella loro versione originale**, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, **al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.**

L'**articolo 21, modificato** in sede referente, stanZIA **3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033** per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Si rinvia ad un **decreto del Ministro della cultura**, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché – prevede ora il testo come modificato in sede referente – **previa intesa in Conferenza unificata**, l'individuazione delle **condizioni**, dei **termini** e delle **modalità per la concessione dei contributi in conto capitale** in favore di dette imprese

L'**articolo 22**, come modificato in sede referente, prevede l'adozione, ogni tre anni, di un "**Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative**". Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. Si prevede l'adozione del **primo Piano strategico entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 23, modificato in sede referente**, istituisce, presso il Ministero del turismo, un **comitato nazionale presieduto** da un **rappresentante** dello stesso **Ministero e composto da un delegato** per ciascuna **regione e provincia autonoma e da un delegato** dell'Associazione nazionale comuni italiani (**ANCI**). Il comitato ha come compito quello di assicurare il **raccordo** politico, strategico e operativo per coordinare le **campagne di promozione all'estero dell'Italia**, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Secondo quanto inserito in sede referente, il **comitato, anche avvalendosi della figura di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località** considerate **minori** ma dal **forte potenziale turistico**, incoraggiando la creazione di itinerari di valore secondari e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì l'istituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione, nonché della figura del **manager di destinazione**.

L'**articolo 23-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al fine di **potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia**, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nell'**anno 2024 assunzioni di personale temporaneo** a contratto da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente previsti dalla legislazione vigente. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

L'**articolo 24**, come **modificato in sede referente**, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei **mercati rionali** e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del **settore fieristico**. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo – **sentita la Conferenza unificata** – **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 25, modificato in Commissione**, prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di "**ristorante italiano nel mondo**". **Nel corso dell'esame in sede referente**, è stato inserito un comma che stabilisce **l'abrogazione dei commi da 1144 a 1148 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (L.178/2020)**; ciò al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane.

L'**articolo 26, modificato in sede referente**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un **Fondo**, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, **nonchè alla formazione del personale**, anche attraverso scambi culturali, per la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo saranno definiti da un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in sede di Conferenza Unificata**.

L'**articolo 27** reca disposizioni in materia di **mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole** finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.

L'articolo 28 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il **Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane** agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L'articolo 29 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle **infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali** negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali

L'articolo 30, modificato in sede referente, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il **Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano**, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. I distretti del prodotto tipico italiano sono **riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, **formulata sentiti gli enti locali coinvolti**. A valere sul Fondo, sono **concesse agevolazioni** nella forma di **contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca, cofinanziati dalla Regione per una quota pari al 30 per cento, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del *made in Italy*, **sentita la Conferenza unificata**.

L'articolo 30-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, **istituisce** presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il **Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità**, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di **valorizzazione e di promozione delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza**.

Il **titolo V**, rubricato **"Tutela dei prodotti made in Italy"**, è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di **"Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta"** (artt. 31-36); il capo II, dedicato alle **"Nuove tecnologie"** (artt. 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di **"Lotta alla contraffazione"** (artt. 39-46).

L'articolo 31, modificato in sede referente, dispone l'istituzione di un **contrassegno** ufficiale di attestazione dell'**origine italiana delle merci**, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Il contrassegno è istituito con **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy**, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel **rispetto – secondo quanto specificato in sede referente – della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti**.

L'articolo 32, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle **indicazioni geografiche**, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle **produzioni artigianali e industriali** tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

L'articolo 33 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di **disciplinari di produzione** e la presentazione alla Regione di una dichiarazione di **manifestazione di interesse** ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all'articolo 32.

L'articolo 34 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l'elaborazione del disciplinare, l'esecuzione dei controlli interni, l'esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

L'articolo 35 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

L'articolo 36 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 37 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia **blockchain per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy**.

L'articolo 38, come **modificato in sede referente**, autorizza la spesa di **5 milioni di euro** in conto capitale per il 2024, per **promuovere e sostenere gli investimenti in strumenti e tecnologie c.d.**

acceleranti per la digitalizzazione dell'industria e dell'artigianato nelle varie fasi della **filiera produttiva** e od o utili per lo sviluppo di **nuovi modelli di commercio elettronico e di marketing**.

L'articolo 39 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari**.

L'articolo 40 prevede misure volte a implementare la **formazione specialistica** di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla **contraffazione**.

L'articolo 41 modifica il **sistema sanzionatorio** relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente.

L'articolo 42 estende il **reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, di cui all'[art. 517 del codice penale](#), anche a chi detiene la merce per la vendita.

L'articolo 43 modifica l'[art. 260 del codice di procedura penale](#), in materia di **distruzione di cose sequestrate**, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci **contraffatte** oggetto di sequestro.

L'articolo 44 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati.

L'articolo 45 estende la normativa in materia di **azioni sotto copertura** alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 46 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

Il **titolo VI**, infine, reca le **"Disposizioni finali"**.

L'articolo 47 stanziava un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di **informazione e sensibilizzazione** nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 47-bis inserito in sede referente – prevede che **le disposizioni della legge si applichino nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione**, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del **Titolo V della Costituzione**.

L'articolo 48 reca le disposizioni per la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge.

Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, del prospetto ripilogativo degli effetti finanziari e dell'analisi tecnico-normativa

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni di cui ai **titoli I e II** sono riconducibili alla materia a competenza esclusiva statale della **tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, let. e)**. Ciò soprattutto in considerazione della definizione che ne dà la Corte costituzionale.

Si richiama, in particolare, l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 14/2004. Secondo il giudice delle leggi, la tutela della concorrenza "non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali".

Pertanto, "l'inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost., evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico".

Sempre secondo la Corte Costituzionale, "appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)".

Taluni interventi inseriti in sede referente, quali quelli contenuti nell'articolo 6-bis, relativo alla disciplina dei marchi d'impresa di rilevanza nazionale registrati da almeno 50 anni appaiono riconducibili alle materie di

competenza esclusiva dello Stato delle opere di ingegno (art. 117, secondo comma, lett. r) e dell'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l)).

Il **titolo III** reca norme generali sull'**istruzione**, materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. n)).

Il **titolo IV** reca misure di promozione di diversa natura. L'**articolo 15**, nonché gli articoli **da 19 a 20 e da 21 a 22, da 24 a 28 e gli articoli 30 e 30-bis** recano disposizioni riconducibili alla materia della **tutela della concorrenza** (vedi *supra*). Con specifico riferimento agli articoli da 19 a 22, rileva anche la materia, a competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, della **valorizzazione dei beni culturali**, così come per l'**articolo 20-ter**, inserito in sede referente, sulla salvaguardia dell'autenticità storica delle opere artistiche.

L'**articolo 16** reca disposizioni in materia di organi dello Stato e di tutela dei beni culturali (materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. f) e s). Gli articoli **17 e 18** recano ulteriori disposizioni per la **tutela dei beni culturali**. L'**articolo 20-bis**, inserito in sede referente, sui creatori digitali, il quale demanda ad un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale, rinviando espressamente alla legge sul diritto d'autore, appare anche riconducibile alla materia delle opere dell'ingegno (art. 117, secondo comma, lett. r) e dell'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l)).

L'**articolo 23** reca disposizioni riguardanti organi dello Stato, prevedendo l'istituzione di un comitato nazionale presso il Ministero del turismo. Quanto alle funzioni di tale comitato, esse afferiscono alla materia del turismo. Si ricorda che il turismo rientra tra le materie a competenza residuale delle regioni; tuttavia, l'assetto costituzionale non impedisce l'avocazione allo Stato di taluni funzioni in base al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con conseguente esercizio anche della funzione legislativa in materia, purché sia garantito il giusto coinvolgimento delle regioni. Secondo la formulazione dell'articolo come modificata in sede referente, il comitato nazionale è presieduto da un rappresentante del Ministero del turismo ed è composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato ANCI, per il coordinamento delle campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica. Il comitato ha, quindi, un ruolo di coordinamento e vede la partecipazione diretta delle regioni. Per quanto riguarda la definizione delle modalità di istituzione del comitato, l'articolo 23 la rimette a un **decreto del Ministro del turismo**. *In considerazione delle competenze attribuite alle regioni in materia di turismo dall'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di prevedere, anche nell'ambito dell'iter di adozione del decreto attuativo, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.*

L'**articolo 23-bis**, inserito in sede referente, riguardano l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, di cui all'**articolo 117**, secondo comma, lettera g) della Costituzione, disponendo un potenziamento di uffici consolari all'estero.

Infine, l'**articolo 29** reca disposizioni inquadrabili nell'ambito delle materie della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, rispettivamente di competenza esclusiva statale (la tutela) e concorrente (la valorizzazione).

Il **titolo V** reca, agli articoli **dal 31 al 38**, disposizioni riconducibili prevalentemente alla materia di **competenza esclusiva statale** della tutela della concorrenza di cui all'**articolo 117**, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Gli articoli **dal 39 al 46** attengono alla materia di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa". Nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserita, con l'**articolo 47-bis**, la **clausola di salvaguardia** delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A fronte di questo intreccio di competenze si segnala infine che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

- l'**articolo 7** prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le modalità attuative per l'erogazione dei contributi per la filiera del legno;
- l'**articolo 10** prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del DPCM in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica;
- l'**articolo 11** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti acquistati dalle amministrazioni pubbliche;
- l'**articolo 12** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del regolamento di delegificazione relativo all'istituzione del Liceo del *Made in Italy*;

- **l'articolo 21** prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'erogazione del contributo per le imprese culturali e creative;
- **l'articolo 22** prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare il piano nazionale strategico per le imprese culturali e creative;
- **l'articolo 24** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure per il sostegno del settore fieristico;
- **l'articolo 27** prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure agevolative per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore;
- **l'articolo 28** prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo per il funzionamento del fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo;
- **l'articolo 29** prevede l'intesa in sede di CONferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo delle misure per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurali;
- **l'articolo 30** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto dei contributi del fondo per i distretti del prodotto tipico italiano;
- **l'articolo 30-bis** prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale attuativo del registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio;
- **l'articolo 32** prevede l'accordo in sede di Conferenza unificata per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici;

Rispetto degli altri principi costituzionali

Le disposizioni contenute nel disegno di legge, accomunate dalla finalità di valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali (art. 1), intersecano ad una serie di principi costituzionali che vengono in rilievo di volta in volta per ciascuno dei settori o delle misure considerate.

Si pensi alle misure che presentano riflessi positivi per l'artigianato (si vedano, *inter alia*, gli articoli da 32 a 36), al cui sviluppo e alla cui tutela l'articolo 45, secondo comma della Costituzione dispone che la legge provveda. O ancora alle misure volte alla promozione della ricerca tecnica e scientifica (quali l'articolo 6), alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione (si vedano, per esempio, gli articoli da 16 a 22 e l'articolo 29) e dell'ambiente e della biodiversità (cfr., tra gli altri, gli articoli 8-bis e 9), oggetto dell'articolo 9 della Costituzione. T

Attribuzione di poteri normativi

Gli articoli 4, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 8, 8-bis, 9-bis, 9-ter, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 20-bis, 20-ter, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30-bis, 31, 32, 36, 37, 38 e 47 prevedono l'adozione di provvedimenti per l'attuazione delle norme ivi contenute.

Cost068	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	✕ CD_attProd